

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2786

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI e PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

—————

Nuove norme in materia di provvidenze
in favore dei grandi invalidi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, di cui alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fruito, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione degli arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari, che si è mostrato nel tempo di grande valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo

in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

La modesta copertura finanziaria messa a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

La citata legge n. 288 del 2002 prevede, infatti, che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruito dell'accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e in ultima istanza a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che, negli anni precedenti l'entrata in vigore della citata legge, hanno rinunciato a richiedere l'accompagnatore consapevoli che non l'avrebbero ottenuto e questo a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva posta in essere dalle disposizioni in atto. Ovviamente, l'attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell'erogazione dell'assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.

Con le leggi emanate successivamente alla seconda guerra mondiale, che hanno riconosciuto ai soggetti più gravemente colpiti la possibilità di ottenere, in caso di bisogno, di avvalersi dell'assistenza di un accompagnatore militare, si è voluto dare una risposta valida e duratura nel tempo legata all'esclusiva discrezionalità di detti grandi invalidi e non già a quella dell'ente erogatore, come di fatto ora la legge n. 288 del 2002 produce, creando inique disparità di trattamento intol-

lerabili anche nell'ambito di una visione costituzionale.

Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.

L'articolo 1, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi dinanzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo. Ogni problema procedurale viene così rimosso poiché, rispetto alla legge n. 288 del 2002:

- la concessione dell'assegno non è più subordinata all'impossibilità da parte degli enti preposti di assegnare un accompagnatore militare o civile, ma diviene espressione di libera scelta dell'interessato;

- il riconoscimento del diritto di optare per l'assegno esteso a tutti i grandi invalidi più gravemente colpiti elimina le inaccettabili discriminazioni causate dai criteri di priorità tra gli aventi titolo.

Con il successivo comma 2 si interviene rimodulando gli aspetti economici da riconoscere in caso di concessione dell'assegno, il

cui ammontare mensile è elevato ad un livello più adeguato, tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona di accompagnamento di cui il grande invalido si avvale, in questa ottica viene prevista una tredicesima mensilità nonché l'applicazione dell'adeguamento automatico previsto per le pensioni di guerra.

L'articolo 2 fissa l'ammontare della spesa in 20 milioni di euro, somma che va ad aggiungersi ai 7.746.853 euro già stanziati per la copertura della legge n. 288 del 2002. Con detto ammontare si indica la copertura necessaria per assicurare ad oltre 2.000 invalidi l'assegno in questione.

Per i motivi suesposti, auspichiamo la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da eliminare le attuali discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, *A-bis*), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o, in alternativa, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella *E* allegata al testo unico, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno sostitutivo di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis*), della tabella *E* allegata al testo unico, e in misura ridotta del 50 per cento in favore dei soggetti di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella *E* allegata al testo unico. All'assegno sostitutivo di cui al comma 1 si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modificazioni, è abrogata.

